PARLEMENT EUROPÉEN

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

3.6.2005 PE 359.912v01-00

EMENDAMENTI 112-192

Progetto di relazione **(PE 357.562v02-00)**
Wolfgang Kreissl-Dörfler
Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

Proposta di direttiva ((Consiglio)14203/04 – C6-0200/2004 – 2000/0238(CNS))

Testo proposto dal Consiglio	Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 112
Considerando 1 bis (nuovo)

	(1 bis) Ogni Stato membro dovrebbe avere un contesto giuridico nazionale completo sull'asilo che rispetti almeno la protezione di base prevista dal diritto internazionale in materia di asilo;

Or. en

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 113
Considerando 2

(2) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione	(2) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione

di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ("convenzione di Ginevra") affermando in questo modo il principio di non refoulement (non respingimento) e garantendo che nessuno sia ***nuovamente esposto alla persecuzione***.	di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ("convenzione di Ginevra") affermando in questo modo il principio di non refoulement (non respingimento) e garantendo che nessuno sia ***respinto verso paesi o territori in cui possano essere minacciate la sua vita o le sue libertà.***

Or. pt

Motivazione

Occorre evidenziare l'importanza del principio del non respingimento, che rappresenta la pietra angolare per istituire un sistema comune europeo di asilo.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 114
Considerando 5

(5) Obiettivo principale della presente direttiva è stabilire un quadro minimo nella Comunità europea sulla procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato.	(5) Obiettivo principale della presente direttiva è stabilire un quadro minimo nella Comunità europea sulla procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato, ***nel rispetto delle convenzioni internazionali e della Carta dei diritti fondamentali che garantisca ad un richiedente asilo o persona bisognosa di protezione internazionale un esame equo, rapido e semplice della sua domanda e che impedisca alle autorità nazionali il suo rimpatrio forzato se questo può mettere in pericolo la sua incolumità.***

Or. it

Motivazione

Il principio del non respingimento deve essere esplicito. Già sancito nella Convenzione di Ginevra e nelle conclusioni di Tampere deve essere riportato anche nel testo della presente direttiva.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 115
Considerando 11

(11) È nell'interesse sia degli Stati membri, sia dei richiedenti asilo decidere quanto prima possibile in merito alle domande di asilo. L'organizzazione dell'esame delle domande di asilo è lasciata alla discrezione degli Stati membri, di modo che possano scegliere, in base alle esigenze nazionali, di esaminare in via prioritaria talune domande, o accelerarne l'esame, conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva.	(11) È nell'interesse sia degli Stati membri, sia dei richiedenti asilo decidere quanto prima possibile in merito alle domande di asilo***, per cui si dovranno seguire procedure rapide ed efficaci, di durata non superiore a 6 mesi***. L'organizzazione dell'esame delle domande di asilo è lasciata alla discrezione degli Stati membri, di modo che possano scegliere, in base alle esigenze nazionali, di esaminare in via prioritaria talune domande, o accelerarne l'esame, conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva.

Or. pt

Motivazione

L'esistenza di procedure rapide ed efficaci è fondamentale. Dato che tra i diversi Stati membri esiste una disparità enorme per quanto riguarda le scadenze, è necessario definire una media comune atta a creare condizioni più giuste sia per i richiedenti asilo, sia per gli Stati membri, per quanto riguarda la suddivisione equa delle responsabilità.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 116
Considerando 14

(14) È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati a motivo della loro vulnerabilità. ***Pertanto*** l'interesse superiore del minore ***dovrebbe*** costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri	(14) È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, ***per le donne in gravidanza o vittime di violenza sessuale e i portatori di handicap*** a motivo della loro vulnerabilità. L'interesse superiore del minore, ***la condizione di gestante e la presenza di una limitazione fisica o mentale richiedono cautela e dovrebbero*** costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri

Or. it

Motivazione

Nella direttiva non ci si deve limitare a indicare i minori come i soli soggetti a rischio. Le donne in gravidanza o vittime di violenza sessuale e i portatori di handicap dovrebbero avere le stesse garanzie di trattamento.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 117
Considerando 18

(18) Visto il grado di armonizzazione raggiunto in relazione all'attribuzione della qualifica di rifugiato ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, si dovrebbero definire criteri comuni per la designazione dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri.	(18) Visto il grado di armonizzazione raggiunto in relazione all'attribuzione della qualifica di rifugiato ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, si dovrebbero definire criteri comuni per la designazione dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri ***e provvedere a una valutazione e un'attuazione corrette ed efficaci***.

Or. pt

Motivazione

Saranno conseguiti risultati migliori soltanto con un'attuazione il più possibile corretta.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 118
Considerando 20

(20) La Bulgaria e la Romania, grazie al loro status di paesi candidati all'adesione all'Unione europea e ai progressi compiuti in vista dell'adesione, dovrebbero essere considerati paesi di origine sicuri ai sensi della presente direttiva fino alla data di adesione all'Unione europea.	(20) ***I progressi che dovranno compiere i*** paesi candidati ***prima di formalizzare la loro adesione*** all'Unione europea, dovrebbero ***costituire una sufficiente garanzia perché possano*** essere considerati paesi di origine sicuri ai sensi della presente direttiva fino alla data di adesione all'Unione europea.

Or. it

Motivazione

Ai paesi di prossima adesione, proprio per gli sforzi che stanno compiendo per il raggiungimento degli acquis comunitari, dovrebbe essere accordato l'appellativo di paese sicuro. Questa definizione dovrebbe incentivarli a recuperare gli eventuali ritardi nelle loro legislazioni e favorirne i processi di democratizzazione ed europeizzazione.

Emendamento presentato da Stavros Lambrinidis, Edith Mastenbroek, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Martine Roure

Emendamento 119
Considerando 22

(22) Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva. 2004/83/CE del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, salvo se ***altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si può ragionevolmente presumere*** che un altro paese ***proceda*** all'esame ***o fornisca*** sufficiente protezione. ***In particolare gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso sufficiente protezione e il richiedente sarà riammesso in detto paese.***	(22) Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva. 2004/83/CE del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, salvo se ***è*** previsto che un altro paese ***ha la facoltà di procedere*** all'esame ***e la possibilità di fornire una*** sufficiente protezione ***a norma del regolamento del Consiglio (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 che istituisce criteri e meccanismi per determinare quale è lo Stato membro responsabile dell'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo****.
	**** GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.***

Or. en

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 120
Considerando 24

(24) Inoltre, per determinati paesi terzi europei che rispettano norme particolarmente elevate in materia di diritti dell'uomo e di protezione dei rifugiati, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di non procedere all'esame o all'esame completo delle domande di asilo dei richiedenti che entrano nel loro territorio in provenienza da detti paesi terzi europei. Viste le potenziali conseguenze derivanti per il richiedente da un esame limitato od omesso, l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro dovrebbe essere limitata ai casi di paesi terzi di cui il Consiglio abbia accertato che rispettano le norme elevate di sicurezza stabilite nella presente direttiva. Al riguardo il Consiglio ***dovrebbe deliberare previa consultazione del*** Parlamento europeo.	(24) Inoltre, per determinati paesi terzi europei che rispettano norme particolarmente elevate in materia di diritti dell'uomo e di protezione dei rifugiati, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di non procedere all'esame o all'esame completo delle domande di asilo dei richiedenti che entrano nel loro territorio in provenienza da detti paesi terzi europei. Viste le potenziali conseguenze derivanti per il richiedente da un esame limitato od omesso, l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro dovrebbe essere limitata ai casi di paesi terzi di cui il Consiglio abbia accertato che rispettano le norme elevate di sicurezza stabilite nella presente direttiva. Al riguardo il Consiglio ***adotta decisioni in codecisione con il*** Parlamento europeo.

Or. pt

Motivazione

A norma del trattato CE (articolo 67, paragrafo 5, primo trattino), non appena il Consiglio abbia adottato la legislazione che definisce regole comuni e principi di base in materia di asilo, la procedura da applicare è quella della codecisione.

Emendamento presentato da Stavros Lambrinidis, Edith Mastenbroek, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Martine Roure

Emendamento 121
Considerando 26

(26) Riguardo alla revoca dello status di rifugiato, gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari di tale status siano debitamente informati dell'eventuale riesame del loro status ed abbiano la possibilità di esporre la loro opinione prima che le autorità possano prendere una decisione motivata di revoca del loro status. ***A dette garanzie si può tuttavia derogare quando i motivi della***	(26) Riguardo alla revoca dello status di rifugiato, gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari di tale status siano debitamente informati dell'eventuale riesame del loro status ed abbiano la possibilità di esporre la loro opinione prima che le autorità possano prendere una decisione motivata di revoca del loro status.

cessazione dello status di rifugiato non sono connessi ad un mutamento delle condizioni su cui si fondava il riconoscimento.

Or. en

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 122
Articolo 2, lettera b)

b) "domanda di asilo": la domanda presentata ***da un cittadino di un paese terzo o da un apolide che si può equiparare a una domanda di protezione internazionale*** ad uno Stato membro a norma della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo, salvo che la persona interessata richieda esplicitamente un altro tipo di protezione, che possa essere richiesta con domanda separata;	b) "domanda di asilo": la domanda presentata ad uno Stato membro ***da chiunque possa subire, in caso di rientro in patria, persecuzioni per motivi razziali, etnici, politici, religiosi, sessuali, sociali*** a norma della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo, salvo che la persona interessata richieda esplicitamente un altro tipo di protezione, che possa essere richiesta con domanda separata;

Or. it

Motivazione

E' bene specificare, in base alla convenzione di Ginevra, che la domanda può essere presentata da chiunque possa subire, in caso di rientro nel suo paese, persecuzioni per motivi razziali, etnici, politici, sessuali, religiosi, ecc.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 123
Articolo 2, lettera e)

e) "autorità accertante": qualsiasi organo ***quasi*** giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente a esaminare le domande di asilo e a prendere una decisione di primo grado al riguardo, fatto salvo l'allegato I;	e) "autorità accertante": qualsiasi organo giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente a esaminare le domande di asilo e a prendere una decisione di primo grado al riguardo, fatto salvo l'allegato I;

Or. it

Motivazione

L'organo accertante o è competente per l'esame della domanda di asilo o non è adatto a svolgere tale funzione e quindi non può esercitare questa attività. Il quasi giurisdizionale pone dubbio sulla legittimità dell'organo stesso.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 124
Articolo 2, lettera g)

g) "status di rifugiato": il riconoscimento ***di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato*** da parte di uno Stato membro;	g) "status di rifugiato": il riconoscimento ***di tale status concesso al richiedente*** da parte di uno Stato membro;

Or. it

Motivazione

Come per l'emendamento precedente si ribadisce il concetto di rifugiato che è chiunque risponda ai criteri stabiliti nella convenzione di Ginevra. Ogni descrizione o specifica può risultare limitativa. Lo status di rifugiato è il riconoscimento concesso al richiedente da parte di uno Stato membro.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 125
Articolo 3A, paragrafo 2, lettera b)

b) decidere in merito alla domanda alla luce delle disposizioni nazionali in materia di sicurezza, purché sia consultata un'autorità accertante prima di decidere se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio;	b) decidere in merito alla domanda alla luce delle disposizioni nazionali in materia di sicurezza, ***sempre nel rispetto delle convenzioni internazionali, della Carta dei diritti fondamentali e delle libertà personali***, purché sia consultata un'autorità accertante prima di decidere se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio;

Or. it

Motivazione

Come già spiegato in precedenza, l'autonomia di uno Stato membro in materia di ordine pubblico e sicurezza interna, non può esercitarsi prescindendo dal rispetto delle convenzioni internazionali, della Carta dei diritti fondamentali e dal rispetto delle libertà personali di qualsiasi persona.

Emendamento presentato da Romano Maria La Russa

Emendamento 126
Articolo 3A, paragrafo 3

3. Gli Stati membri provvedono affinché, ove siano designate autorità ai sensi del paragrafo 2, il relativo personale disponga delle conoscenze adeguate o riceva una formazione adeguata per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell'applicazione della presente direttiva.	3. Gli Stati Membri provvedono affinché ***all'interno delle autorità accertanti sia garantita la presenza di un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e,*** ove siano designate autorità ai sensi del paragrafo 2, il relativo personale disponga delle conoscenze adeguate o riceva una formazione adeguata per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell'applicazione della presente direttiva.

Or. it

Motivazione

La presenza di un rappresentante dell'ONU in seno alle autorità incaricate di procedere alla valutazione delle domande di asilo garantisce maggiore obiettività di giudizio.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 127
Articolo 4

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore criteri più favorevoli in ordine alle procedure di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato, purché tali criteri siano compatibili con la presente direttiva.	Gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore criteri più favorevoli in ordine alle procedure di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato, purché tali criteri siano compatibili con la presente direttiva***, con le convenzioni internazionali e la Carta dei diritti fondamentali e non***

obblighino il richiedente a rientrare nel suo paese di origine se questo può esporlo a rischi personali.

Or. it

Motivazione

Come già spiegato in precedenza, l'autonomia di uno Stato membro non può esercitarsi prescindendo dal rispetto delle convenzioni internazionali, della Carta dei diritti fondamentali. Come stabilito nella convenzione di Ginevra e ribadito a Tampere, il principio del non respingimento è da far valere qualora una decisione possa pregiudicare l'incolumità del richiedente asilo o protezione.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 128
Articolo 5, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono esigere che le domande di asilo siano introdotte personalmente dal richiedente e/o in un luogo designato.	1. Gli Stati membri possono esigere che le domande di asilo siano introdotte personalmente dal richiedente e/o ***da un loro rappresentante legale*** in un luogo designato.

Or. it

Motivazione

La direttiva dovrebbe prevedere che il richiedente asilo possa inoltrare personalmente la domanda di asilo e/o delegare un suo rappresentante legale a farlo.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 129
Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Le domande presentate da minori non accompagnati e da persone in condizione di particolare vulnerabilità devono essere esaminate, in via prioritaria e nel rispetto dei requisiti formali e materiali applicabili.

Or. it

Motivazione

Si ritiene utile un espresso riferimento ai minori non accompagnati e alle persone in condizione di vulnerabilità le cui domande richiedono un'attenzione maggiore proprio per la loro condizione

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 130
Articolo 5, paragrafo 4, lettera c)

c) i casi in cui si ritiene che la presentazione di una domanda d'asilo costituisca anche la presentazione di una domanda d'asilo per eventuali minori ***celibi o nubili***.	c) i casi in cui si ritiene che la presentazione di una domanda d'asilo costituisca anche la presentazione di una domanda d'asilo per eventuali minori.

Or. pt

Motivazione

Il fatto che il richiedente minore sia coniugato, dato che per tradizione in alcuni paesi ciò succede molto presto, non significa necessariamente che il minore non abbia bisogno di protezione internazionale.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 131
Articolo 5, paragrafo 4, lettera c bis) (nuova)

	c bis) i casi in cui dalla presentazione di una domanda d'asilo da parte di un minore non accompagnato discenda una ulteriore domanda di asilo presentata da parte del suo coniuge anch'egli minore.

Or. it

Motivazione

Si ritiene utile un espresso riferimento ai minori non accompagnati, coniugati con un altro minore che chiedessero entrambi l'asilo.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 132
Articolo 6, paragrafo 1

1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ***ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado stabilite al Capo III. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno***.	1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro ***in cui hanno presentato la domanda di asilo con un permesso temporaneo della durata massima di un mese che reca la dicitura "Convenzione di Dublino 15.06.1990" fintanto che non venga accertato lo Stato membro competente per l'esame della domanda che rilascerà invece il "permesso di soggiorno provvisorio per richiesta di asilo" valido tre mesi e rinnovabile fino alla definizione della procedura***.

Or. it

Motivazione

La convenzione di Dublino stabilisce le modalità per l'individuazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo e consente il soggiorno del richiedente asilo nello Stato membro competente per l'esame della sua domanda e fino alla fine della procedura.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 133
Articolo 6, paragrafo 1

1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado stabilite al Capo III. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.	1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado stabilite al Capo III***, e fintantoché non sia stata deliberata una decisione relativa al primo ricorso inoltrato dal richiedente***. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.

Or. pt

Motivazione

Il principio del ricorso effettivo è un principio generale del diritto internazionale ed è sancito dal diritto comunitario. Senza dubbio tale diritto va garantito, ma non deve prestarsi per proroghe che potranno prolungarsi a lungo, date le svariatissime possibilità di ricorso previste nelle differenti tradizioni costituzionali dei singoli Stati membri.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 134
Articolo 8, paragrafo 2, comma 1

2. Gli Stati membri dispongono inoltre che la decisione con cui viene respinta una domanda sia corredata di motivazioni de jure e de facto e che il richiedente sia ***informato*** per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione negativa.	2. Gli Stati membri dispongono inoltre che la decisione con cui viene respinta una domanda sia corredata di motivazioni de jure e de facto e che il richiedente ***sia messo al corrente di tale decisione*** per iscritto ***o informato in una lingua a lui comprensibile dalle autorità competenti, dal suo avvocato o consulente legale eventualmente supportato da un interprete o comunque in ogni altra forma ritenuta adeguata*** dei mezzi per impugnare tale decisione negativa.

Or. it

Motivazione

Il diritto ad essere sempre e comunque informato sull'iter dell'esame di una domanda di asilo non dovrebbe mai venir meno. Soprattutto è necessario che il richiedente asilo sia messo nelle condizioni di comprendere ciò che viene stabilito sul suo conto perché possa accedere nei tempi e nei modi consoni alle procedure di ricorso per il riconoscimento dei suoi diritti.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 135
Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sulle domande di asilo siano comunicate per iscritto.	1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sulle domande di asilo siano comunicate per iscritto***, in una lingua che il richiedente comprenda***.

Or. pt

Motivazione

I richiedenti asilo devono essere informati in una lingua per loro comprensibile, specialmente in caso di reiezione, in modo da poter prendere conoscenza dei motivi, sia di fatto che di diritto, alla base della decisione, nonché in merito alle possibilità di ricorso.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 136
Articolo 8, paragrafo 2, comma 2

Gli Stati membri non sono tenuti a motivare il rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato nella decisione con la quale al richiedente è riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e vantaggi dello status di rifugiato ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché le motivazioni del rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato siano esposte nel fascicolo del richiedente e il richiedente abbia accesso, su richiesta, al suo fascicolo.	Gli Stati membri non sono tenuti a motivare il rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato nella decisione con la quale al richiedente è riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e vantaggi dello status di rifugiato ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché le motivazioni del rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato siano esposte nel fascicolo del richiedente e il richiedente ***o il suo avvocato o rappresentante legale*** abbia accesso, su richiesta, al suo fascicolo.

Or. it

Motivazione

Il diritto ad essere sempre e comunque informato sull'iter dell'esame di una domanda di asilo non dovrebbe mai venir meno. Soprattutto è necessario che il richiedente asilo sia messo nelle condizioni di comprendere ciò che viene stabilito sul suo conto perché possa accedere nei tempi e nei modi consoni alle procedure di ricorso per il riconoscimento dei suoi diritti.

Emendamento presentato da Wolfgang Kreissl-Dörfler, Martine Roure, Edith Mastenbroek, Stavros Lambrinidis

Emendamento 137
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

a) il richiedente asilo deve essere informato, in una lingua c***he è ragionevole supporre*** possa capire, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della non cooperazione con	a) il richiedente asilo deve essere informato, in una lingua ***in cui si ha la certezza che*** possa capire, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della non cooperazione con

le autorità. Deve essere informato in merito ai tempi e i mezzi a sua disposizione per adempiere all'obbligo di produrre gli elementi di cui all'articolo 4 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio. Tali informazioni devono essere fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa esercitare i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti all'articolo 9 bis;	le autorità. Deve essere informato in merito ai tempi e i mezzi a sua disposizione per adempiere all'obbligo di produrre gli elementi di cui all'articolo 4 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio. Tali informazioni devono essere fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa esercitare i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti all'articolo 9 bis;

Or. fr

Motivazione

La formulazione è troppo vaga. E' essenziale essere certi che la persona interessata comprenda tutte le informazioni relative alla sua domanda.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 138
Articolo 9, paragrafo 1, lettera d)

d) la decisione dell'autorità accertante relativa alla domanda di asilo deve essere comunicata al richiedente asilo ***con anticipo ragionevole***. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di comunicare la decisione a quell'avvocato o consulente anziché al richiedente asilo;	d) la decisione dell'autorità accertante relativa alla domanda di asilo deve essere comunicata al richiedente asilo ***entro un termine massimo sei mesi***. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di comunicare la decisione a quell'avvocato o consulente anziché al richiedente asilo;

Or. pt

Motivazione

Affinché le procedure possano essere rapide ed efficaci, occorre stabilire un termine massimo, basato sulla media comunitaria, entro il quale la decisione va deliberata.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 139
Articolo 9A, paragrafo 2, lettera d)

d) le autorità competenti possano perquisire il richiedente e i suoi effetti personali;	d) le autorità competenti possano ***accertare la non pericolosità de***l richiedente e ***controllare*** i suoi effetti personali;

Or. it

Motivazione

I richiedenti asilo dovrebbero essere trattati come persone bisognose di aiuto e non dare per scontato che rappresentino un pericolo e per questo essere perseguibili. Hanno diritto ad un trattamento equo e alle tutele del caso.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 140
Articolo 10, paragrafo 1

1. Prima che l'autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente asilo di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di asilo con una persona ***competente***, ai sensi della legislazione nazionale, a svolgere tale colloquio.	1. Prima che l'autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente asilo di sostenere un colloquio personale, ***se necessario alla presenza di un interprete e del suo avvocato o rappresentante legale*** sulla sua domanda di asilo con una persona ***professionalmente idonea e qualificata***, ai sensi della legislazione nazionale ***e internazionale sulle procedure relative al diritto d'asilo e dei rifugiati,*** a svolgere tale colloquio. ***In presenza di minori o nei casi di persone con limitazioni fisiche o mentali e per le donne in gravidanza o vittime di violenza sessuale è opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali e, se necessario, l'impiego di figure professionali specifiche.***

Or. it

Motivazione

Il colloquio dovrebbe essere svolto in presenza di personale qualificato e idoneo. La

conoscenza della legislazione nazionale non è sufficiente a tutelare i richiedenti asilo che sono garantiti principalmente dalle convenzioni internazionali. Molto spesso richiedono anche sostegno psicologico e necessitano di consulenza formale e legale. Quindi solo la specificità delle persone con le quali sostengono il colloquio può aiutarle a fornire elementi utili al buon fine della loro richiesta.

Emendamento presentato da Stavros Lambrinidis, Edith Mastenbroek, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Martine Roure

Emendamento 141
Articolo 10, paragrafo 1, comma 2

Gli Stati membri possono inoltre accordare la facoltà di sostenere un colloquio personale a ciascuno degli adulti a carico di cui all'articolo 5, paragrafo 3.	***Le persone*** di cui all'articolo 5, paragrafo 3 ***hanno anche il diritto a un colloquio personale***.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento serve per i casi in cui il richiedente non è al corrente di tutte le attività o circostanze relative alla persona a carico, ad esempio nel caso che la moglie non abbia comunicato a suo marito abusi sessuali da parte delle autorità di governo o altri per vergogna e/o timore. In questo caso la moglie ha il diritto di essere ascoltata separatamente tramite un colloquio personale.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 142
Articolo 11, paragrafo 2

2. Il colloquio personale deve svolgersi in condizioni atte ad assicurare la riservatezza ***adeguata***.	2. Il colloquio personale deve svolgersi in condizioni atte ad assicurare la ***dovuta*** riservatezza ***e le garanzie adeguate di correttezza formale***.

Or. it

Motivazione

Il colloquio deve assicurare oltre la dovuta riservatezza anche adeguate garanzie di correttezza formale

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 143
Articolo 11, paragrafo 3, lettera a)

a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia ***la*** competenza ***sufficiente per tener tengono conto*** del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente***, per quanto ciò sia possibile***, e	a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia ***un'adeguata*** competenza ***professionale e la capacità di effettuare una valutazione equa e corretta*** del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente e

Or. it

Motivazione

Chi è incaricato di condurre il colloquio con il richiedente asilo deve necessariamente avere qualifiche professionali e capacità tali che gli consentano di fare delle valutazioni corrette che non danneggino il richiedente asilo

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Martine Roure

Emendamento 144
Articolo 12, paragrafo 1

1. Gli Stati membri dispongono che sia steso il verbale di ogni singolo colloquio personale, in cui figurino ***almeno*** le informazioni ***più importanti*** in merito alla domanda, presentata dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio.	1. Gli Stati membri dispongono che sia steso il verbale di ogni singolo colloquio personale, in cui figurino le informazioni in merito alla domanda, presentata dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Nella proposta del Consiglio si afferma che la relazione non deve essere necessariamente una trascrizione di ciò che è stato detto (come proposto dalla Commissione nel 2002). Il colloquio tuttavia rappresenta la principale possibilità di accertare la situazione. La mancanza di un resoconto completo del colloquio personale è condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Chahal.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 145
Articolo 12, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso tempestivo al verbale del colloquio personale. Se l'accesso è autorizzato solo dopo la decisione dell'autorità accertante, gli Stati membri provvedono affinché ***l'accesso sia possibile non appena necessario per consentire*** la preparazione e la presentazione del ricorso in tempo utile.	2. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso tempestivo al verbale del colloquio personale ***in una lingua a loro comprensibile o in altra forma ritenuta adeguata***. Se l'accesso è autorizzato solo dopo la decisione dell'autorità accertante, gli Stati membri provvedono affinché ***la disponibilità tardiva del verbale non impedisca*** la preparazione e la presentazione del ricorso in tempo utile.

Or. it

Motivazione

Il verbale deve essere accessibile, possibilmente nella lingua comprensibile per il richiedente asilo, ma soprattutto non deve impedire per la tempistica con cui viene reso disponibile, la presentazione di un eventuale ricorso

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 146
Articolo 12, paragrafo 3, comma 1

3. ***Gli Stati membri possono chiedere che*** il richiedente ***approvi il contenuto del verbale del colloquio personale***.	3. Il ***verbale del colloquio personale (in una lingua a lui comprensibile o in altra forma ritenuta adeguata) deve essere sottoposto al*** richiedente ***asilo per l'approvazione***.

Or. it

Motivazione

Al richiedente asilo cui viene sottoposto il verbale del suo colloquio personale per l'approvazione deve poter decidere di non sottoscriverlo se ravvisasse nel suo contenuto delle discrepanze rispetto alla posizione da lui rappresentata. Questa sua decisione non impedisce alle autorità competenti l'esame della sua richiesta e un pronunciamento equo e formalmente ineccepibile.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 147
Articolo 12, paragrafo 3, alinea

3. Gli Stati membri ***possono*** chiedere che il richiedente approvi il contenuto del verbale del colloquio personale.	3. Gli Stati membri ***devono*** chiedere che il richiedente approvi il contenuto del verbale del colloquio personale.

Or. pt

Motivazione

Occorre chiedere che il richiedente approvi e verifichi il contenuto del verbale al fine di evitare malintesi e chiarire meglio le contraddizioni.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 148
Articolo 13, paragrafo 5

5. Inoltre gli Stati membri possono:	***soppresso***
a)imporre limiti monetari e/o temporali alla prestazione di assistenza e/o rappresentanza legali gratuite, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all'accesso all'assistenza e/o rappresentanza legali;	
b)prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.	

Or. it

Motivazione

Nell'emendamento 36 si è detto che i richiedenti asilo hanno diritto al pari dei cittadini indigenti dello Stato membro all'assistenza legale gratuita. Pertanto questo paragrafo, come il precedente non ha più motivo di esistere.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 149
Articolo 14, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente asilo possa accedere alle aree chiuse, quali le strutture di trattenimento e le zone di transito, per consultare quel richiedente. Gli Stati membri possono limitare le visite ai richiedenti nelle aree chiuse soltanto nei casi in cui questa limitazione è, ai sensi della legislazione nazionale, oggettivamente necessaria, ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico ***o della gestione amministrativa dell'area o per garantire un esame efficiente della domanda***, purché l'accesso da parte dell'avvocato o altro consulente legale non risulti in tal modo seriamente limitato o non sia reso impossibile.	2. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente asilo possa accedere ***in modo completo*** alle aree chiuse, quali le strutture di trattenimento e le zone di transito, per consultare quel richiedente. Gli Stati membri possono limitare le visite ai richiedenti nelle aree chiuse soltanto nei casi in cui questa limitazione è, ai sensi della legislazione nazionale, oggettivamente necessaria, ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico, purché l'accesso da parte dell'avvocato o altro consulente legale non risulti in tal modo seriamente limitato o non sia reso impossibile ***e in ogni caso nel pieno rispetto della lettera e della giurisprudenza della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali***.

Or. en

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 150
Articolo 14, paragrafo 2

2. ***Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato*** o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente asilo ***possa accedere*** alle aree chiuse, quali le strutture di trattenimento e le zone di transito, per consultare ***quel richiedente***. Gli Stati membri possono limitare le visite ai richiedenti nelle aree chiuse soltanto nei casi in cui questa limitazione è, ai sensi della legislazione nazionale, oggettivamente necessaria, ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico o della gestione amministrativa dell'area o per ***garantire un esame efficiente*** della domanda, ***purché l'accesso*** da parte dell'avvocato o altro consulente legale non risulti in tal modo seriamente limitato o ***non*** sia reso impossibile.	2. ***All'avvocato*** o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente asilo ***è consentito l'accesso*** alle aree chiuse, quali le strutture di trattenimento e le zone di transito, per consultare ***il suo tutelato***. Gli Stati membri possono limitare le visite ai richiedenti nelle aree chiuse soltanto nei casi in cui questa limitazione è, ai sensi della legislazione nazionale, oggettivamente necessaria, ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico o della gestione amministrativa dell'area o per ***non interferire con un esame equo e rapido*** della domanda, ***a meno che le limitazioni imposte non interferiscano con l'opera di tutela*** da parte dell'avvocato o altro consulente legale ***e*** non risulti in tal modo seriamente limitato o ***addirittura*** sia reso impossibile ***l'accesso.***

Or. it

Motivazione

L'avvocato o consulente legale del richiedente asilo deve avere la possibilità di accedere ai siti in cui si trova il suo assistito, e questo diritto se non configge con l'esigenza dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato membro in cui si trova il richiedente asilo, non può essere limitato.

Emendamento presentato da Wolfgang Kreissl-Dörfler, Martine Roure, Edith Mastenbroek, Stavros Lambrinidis

Emendamento 151
Articolo 14, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente asilo possa accedere alle aree chiuse, quali le strutture di trattenimento e le zone di transito, per consultare quel richiedente. Gli Stati membri possono limitare le visite ai richiedenti nelle aree chiuse soltanto nei casi in cui questa limitazione è, ai sensi della legislazione nazionale, oggettivamente necessaria, ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico ***o della gestione amministrativa dell'area o per garantire un esame efficiente della domanda,*** purché l'accesso da parte dell'avvocato o altro consulente legale non risulti in tal modo seriamente limitato o non sia reso impossibile.	2. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente asilo possa accedere alle aree chiuse, quali le strutture di trattenimento e le zone di transito, per consultare quel richiedente. Gli Stati membri possono limitare le visite ai richiedenti nelle aree chiuse soltanto nei casi in cui questa limitazione è, ai sensi della legislazione nazionale, oggettivamente necessaria, ai fini della sicurezza ***o*** dell'ordine pubblico, purché l'accesso da parte dell'avvocato o altro consulente legale non risulti in tal modo seriamente limitato o non sia reso impossibile.

Or. fr

Motivazione

La gestione amministrativa non è una condizione sufficiente per vietare la visita del consulente legale che assiste un richiedente asilo.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 152
Articolo 14, paragrafo 3

3. ***Gli Stati membri possono adottare norme***	3. La presenza di un avvocato o altro

che dispongano la presenza di un avvocato o altro consulente legale a tutti i colloqui previsti nel procedimento, fatto salvo il presente articolo o l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b).	consulente legale ***dovrebbe essere garantita al colloquio personale e*** a tutti i colloqui previsti nel procedimento, fatto salvo il presente articolo o l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b).

Or. it

Motivazione

L'avvocato o consulente legale del richiedente asilo dovrebbe avere la possibilità di partecipare oltre che al colloquio personale, anche a tutti gli altri colloqui previsti dal procedimento

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 153
Articolo 14, paragrafo 4, comma 1

4. Gli Stati membri possono disporre che il richiedente sia autorizzato a portare con sé al colloquio personale un avvocato o altro consulente legale autorizzato ai sensi della legislazione nazionale	***soppresso***

Or. it

Motivazione

L'avvocato o consulente legale del richiedente asilo dovrebbe avere la possibilità di partecipare oltre che al colloquio personale, anche a tutti gli altri colloqui previsti dal procedimento come esposto nell'emendamento precedente pertanto questo paragrafo si può ritenere superato

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 154
Articolo 15, paragrafo 1, lettera b)

b) provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri permettono al rappresentante di partecipare al colloquio, porre domande o formulare	b) provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri permettono al rappresentante di partecipare al colloquio, porre domande o formulare

osservazioni, ***nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio***.	osservazioni, ***e se del caso, discutere con il minore stesso sulla necessità di insistere nella procedura o ipotizzare soluzioni alternative***.

Or. it

Motivazione

L'avvocato o consulente legale del richiedente asilo senza limitazioni può interagire con il suo assistito e consigliarlo se ritenesse percorribili altre soluzioni per la soluzione positiva del suo caso

Emendamento presentato da Wolfgang Kreissl-Dörfler, Martine Roure, Edith Mastenbroek, Stavros Lambrinidis, Lapo Pistelli

Emendamento 155
Articolo 15, paragrafo 2, lettera a)

a) raggiungerà presumibilmente la maggiore età prima che sia presa una decisione in primo grado; o	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questo paragrafo è discriminatorio nei confronti dei diciassettenni e non accettabile in base agli obblighi degli Stati membri di trattare tutti i giovani al di sotto dei diciotto anni come bambini, come stabilito dalla Convenzione sui diritti dei bambini.

Emendamento presentato da Wolfgang Kreissl-Dörfler, Martine Roure, Edith Mastenbroek, Stavros Lambrinidis, Lapo Pistelli

Emendamento 156
Articolo 15, paragrafo 3

3. Gli Stati membri, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore alla data di adozione della presente direttiva, possono altresì astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato ha 16 anni o più, a meno che questi non sia in grado di occuparsi della sua domanda senza un	***soppresso***

rappresentante.

Or. en

Motivazione

Non c'è alcuna giustificazione per non dare rappresentanza ai giovani di 16 anni. A norma della Convenzione sui diritti dei bambini qualsiasi persona al di sotto dei 18 anni dovrebbe essere considerata un bambino. Pertanto tutti i bambini non accompagnati al di sotto dei 18 anni dovrebbero avere il diritto ad essere rappresentati.

Emendamento presentato da Wolfgang Kreissl-Dörfler, Martine Roure, Edith Mastenbroek, Stavros Lambrinidis

Emendamento 157
Articolo 17

1. Gli Stati membri non trattengono ***una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente asilo***.	1. ***In linea di principio*** gli Stati membri non trattengono ***i richiedenti asilo. Le misure alternative alla detenzione e alle disposizioni diverse dall'arresto devono essere prese in considerazione prima di ricorrere alla detenzione***.
2. ***Qualora un richiedente asilo sia trattenuto, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile un rapido controllo giurisdizionale.***	2. ***Nessun richiedente asilo può essere detenuto a meno che non sia stato accertato che la detenzione è necessaria, legale e giustificata per uno dei motivi riconosciuti legittimi dagli standard internazionali. I richiedenti asilo possono soltanto essere detenuti in infrastrutture chiaramente separate dalle carceri.***
	3. In ogni caso, la detenzione dura soltanto il tempo strettamente necessario. I limiti di tempo massimo, che dovrebbero essere quanto più brevi possibile, devono essere stabiliti dalla legge.
	4. Sono sistematicamente concessi l'accesso a una effettiva assistenza legale, l'accesso ai servizi di interpreti competenti, qualificati e imparziali e l'accesso a personale medico qualificato.
	5. Alle persone private della libertà viene concessa una adeguata opportunità di chiedere un riesame della loro detenzione sia per quanto riguarda la legalità che la

necessità, mediante una audizione tempestiva, giusta e individuale dinanzi a una autorità giudiziaria o di tipo analogo il cui status e autorevolezza rappresentino la maggiore garanzia di competenza, imparzialità e indipendenza.

6. I bambini non accompagnati non possono essere detenuti a motivo del loro status di immigrati. Misure alternative devono essere attivamente prese in considerazione nel caso di persone appartenenti a categorie vulnerabili, come anziani non accompagnati, vittime di torture o di traumi e di persone con disabilità mentali o fisiche. In linea generale, la detenzione di donne incinte nei mesi finali della gravidanza e di madri che allattano deve essere evitata.

Or. en

Motivazione

Il relatore ritiene, in linea con varie ONG, compresa Amnesty International, che sebbene la formulazione dell'articolo 17 ribadisce i principi generali che i richiedenti di asilo non dovrebbero essere detenuti per il solo motivo che sono richiedenti di asilo, la formulazione di questo articolo è eccessivamente vaga e lascia un eccessivo margine discrezionale agli Stati membri. La formulazione del nuovo articolo 17 rispetta gli obblighi internazionali.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 158
Articolo 17, paragrafo 1

1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il ***solo*** motivo che si tratta di un richiedente asilo.	1. Gli Stati membri non trattengono una persona ***e non la trattengono in un centro di detenzione chiuso*** per il motivo che si tratta di un richiedente asilo.

Or. en

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 159
Articolo 17, paragrafo 2

2. ***Qualora un richiedente asilo sia trattenuto***, gli Stati membri provvedono affinché ***sia possibile*** un rapido controllo giurisdizionale.	2. Gli Stati membri provvedono affinché ***le persone vulnerabili (minori, disabili, donne in gravidanza o vittima di violenza sessuale) non vengono trattenute. Se queste misure – limitate a un numero ristretto ed eccezionale di casi – in cui non sono evitabili è necessario che sia garantito il rispetto delle convenzioni internazionali e della Carta dei diritti fondamentali e che venga dato corso ad*** un rapido controllo giurisdizionale.

Or. it

Motivazione

Rispetto alle convenzioni internazionali si commette una violazione se si trattiene un richiedente asilo. Se il trattenimento fosse limitato a pochi ed eccezionali casi ed escludesse le categorie cosiddette protette, potrebbe essere tollerato.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 160
Articolo 17, paragrafo 2

2. Qualora un richiedente asilo sia trattenuto, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile un rapido controllo giurisdizionale.	2. Qualora un richiedente asilo sia trattenuto, gli Stati membri provvedono affinché***;***
	a) sia immediatamente informato sui motivi del suo trattenimento e sulla procedura che dovrà seguire, in una lingua per lui comprensibile;
	b) abbia accesso ad assistenza legale, medica e sociale;
	c) abbia diritto a essere visitato dal suo avvocato, dal suo rappresentante, dai suoi parenti o da rappresentanti dell'UNHCR o di altre organizzazioni non governative;
	d) sia possibile un rapido controllo giurisdizionale.

Or. pt

Motivazione

Si tratta di ragioni puramente umanitarie.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 161
Articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il trattenimento non può prolungarsi oltre sei mesi.

Or. pt

Motivazione

Occorrono assolutamente procedure rapide ed efficaci. Per ragioni umanitarie non ha senso assoggettare i richiedenti asilo a un simile regime di privazione per un periodo superiore a quanto strettamente necessario alla luce della media comunitaria.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 162
Articolo 17, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Ai richiedenti asilo in trattenimento gli Stati membri devono garantire un trattamento differenziato, a livello di condizioni e di locali di trattenimento, per ogni eventuale categoria di persone trattenute.

Or. pt

Motivazione

Occorre considerare con attenzione la necessità di non mettere insieme i richiedenti asilo con altre categorie di persone trattenute, per esempio malavitosi.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 163
Articolo 17, paragrafo 2 quater (nuovo)

2 quater. Si devono valutare sempre le alternative possibili prima del trattenimento di richiedenti asilo particolarmente

	vulnerabili, quali minori, anziani, vittime di tortura o di violenza sessuale, persona che hanno subito traumi o persone con menomazioni mentali o fisiche.

Or. pt

Motivazione

Occorre riservare particolare attenzione al caso di richiedenti asilo particolarmente vulnerabili.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 164
Articolo 19, paragrafo 1

1. Nella misura in cui gli Stati membri prevedano la possibilità di un ritiro esplicito della domanda in virtù della legislazione nazionale, ove il richiedente asilo ritiri esplicitamente la domanda, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame ***ovvero di respingere la*** domanda.	1. Nella misura in cui gli Stati membri prevedano la possibilità di un ritiro esplicito della domanda in virtù della legislazione nazionale, ove il richiedente asilo ritiri esplicitamente la domanda, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame ***della*** domanda.

Or. it

Motivazione

Il ritiro di una domanda di asilo non necessariamente dovrebbe determinarne l'esito negativo.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 165
Articolo 19, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono ***altresì*** stabilire che l'autorità ***accertante può decidere di sospendere*** l'esame ***senza prendere*** una decisione. ***In questo caso, gli Stati membri dispongono che l'autorità accertante inserisca*** una nota nella pratica del	2. Gli Stati membri possono stabilire che l'autorità ***che ha sospeso*** l'esame ***di*** una decisione ***disponga di inserire*** una nota nella pratica del richiedente asilo.

richiedente asilo.

Or. it

Motivazione

Il ritiro di una domanda di asilo non necessariamente dovrebbe determinarne l'esito negativo. Il fatto invece che venga segnalata la sospensione della procedura è un elemento che nel dossier del richiedente asilo potrebbe aiutare a fare chiarezza.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Martine Roure

Emendamento 166
Articolo 20, paragrafo 1, comma 1

1. Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente asilo abbia implicitamente ritirato o abbandonato la domanda, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame ***ovvero respingere la domanda in base al fatto che il richiedente non ha accertato il suo diritto allo status di rifugiato ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio***.	1. Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente asilo abbia implicitamente ritirato o abbandonato la domanda, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame ***e pertanto di chiudere la pratica sul richiedente***.

Or. en

Motivazione

Una domanda può essere implicitamente ritirata per vari motivi che non sono necessariamente connessi alla mancanza di necessità di protezione. La reiezione di una domanda in tali circostanze comporta il rischio che le esigenze esistenti in materia di protezione non siano esaminate e riconosciute. Le reiezioni sono particolarmente problematiche nei casi in cui i richiedenti vengono rinviati in un altro paese (Regolamento Dublino II) mentre se nel frattempo la precedente richiesta è stata respinta, le scadenze per gli appelli non vengono rispettati e la riapertura del caso diventa quasi impossibile.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 167
Articolo 20, paragrafo 1, comma 1

1. Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente asilo abbia implicitamente ritirato o abbandonato la domanda, gli Stati membri provvedono	1. Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente asilo abbia implicitamente ritirato o abbandonato la domanda, gli Stati membri provvedono

affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame ***ovvero respingere la*** domanda in base al fatto che il richiedente non ha accertato il suo diritto allo status di rifugiato ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio.	affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame ***della*** domanda in base al fatto che il richiedente non ha accertato il suo diritto allo status di rifugiato ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio.

Or. it

Motivazione

Il ritiro di una domanda di asilo non necessariamente dovrebbe determinarne l'esito negativo. Si è già detto nell'emendamento 46 e per coerenza si ribadisce il concetto nel presente emendamento a meno di precisi casi esplicitati.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 168
Articolo 20, paragrafo 1, comma 2

Gli Stati membri possono presumere che il richiedente asilo abbia implicitamente ritirato o abbandonato la domanda in particolare quando sia accertato che:	Gli Stati membri possono presumere che il richiedente asilo abbia implicitamente ritirato o abbandonato la domanda ***e quindi respingerla*** in particolare quando sia accertato che:

Or. it

Motivazione

Il ritiro di una domanda di asilo non necessariamente dovrebbe determinarne l'esito negativo. Si è già detto nell'emendamento 46 e per coerenza si ribadisce il concetto nel presente emendamento a meno di precisi casi esplicitati.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 169
Articolo 20, paragrafo 2, comma 1

2. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente che si ripresenta all'autorità competente dopo che è stata presa la decisione di sospendere l'esame di cui al paragrafo 1, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso, a meno che la	2. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente che si ripresenta all'autorità competente dopo che è stata presa la decisione di sospendere l'esame di cui al paragrafo 1, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso, a meno che la

domanda non sia esaminata ai sensi degli articoli 33 e 34.	domanda non sia esaminata ai sensi degli articoli 33 e 34 ***o che non sia stata respinta in base al presente articolo paragrafo 1 comma 2 lettere a) e b).***

Or. it

Motivazione

Il diritto al riesame è possibile a meno che il richiedente asilo non si sia volutamente reso irreperibile, non sia fuggito o non abbia risposto entro i termini previsti alle richieste dell'autorità competente per l'esame della sua domanda.

Emendamento presentato da Wolfgang Kreissl-Dörfler, Martine Roure, Edith Mastenbroek, Stavros Lambrinidis

Emendamento 170
Articolo 22, lettera a)

a) non rivelano ***direttamente*** ai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente asilo le informazioni relative alle singole domande di asilo o il fatto che sia stata presentata una domanda;	a) non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente asilo le informazioni relative alle singole domande di asilo o il fatto che sia stata presentata una domanda;

Or. fr

Motivazione

Troppo aleatorio, per cui mette in pericolo il richiedente asilo.

Emendamento presentato da Wolfgang Kreissl-Dörfler, Martine Roure, Edith Mastenbroek, Stavros Lambrinidis

Emendamento 171
Articolo 22, lettera b)

b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione ***secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica del richiedente e delle persone a suo carico o alla libertà e sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese***	b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione.

d'origine.

Or. fr

Motivazione

Troppo aleatorio, per cui mette in pericolo il richiedente asilo.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 172
Articolo 23, paragrafo 2, comma 1

2. Gli Stati membri provvedono affinché siffatta procedura sia espletata quanto prima possibile fatto salvo un esame adeguato e completo.	2. Gli Stati membri provvedono affinché siffatta procedura sia espletata quanto prima possibile***, entro un termine massimo di sei mesi,*** fatto salvo un esame adeguato e completo.

Or. pt

Motivazione

L'esistenza di procedure rapide ed efficaci è fondamentale. Dato che tra i diversi Stati membri esiste una disparità enorme per quanto riguarda le scadenze, è necessario definire una media comune atta a creare condizioni più giuste sia per i richiedenti asilo, sia per gli Stati membri, per quanto riguarda la suddivisione equa delle responsabilità.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 173
Articolo 23, paragrafo 2, lettera b)

b) sia informato a richiesta del termine entro cui è prevista la decisione in merito alla sua domanda. ***Tali informazioni non comportano per lo Stato membro alcun obbligo, nei confronti del richiedente in questione, di prendere una decisione entro il suddetto termine.***	b) sia informato a richiesta del termine***, non superiore a tre mesi,*** entro cui è prevista la decisione in merito alla sua domanda.

Or. pt

Motivazione

L'esistenza di procedure rapide ed efficaci è fondamentale. Dato che tra i diversi Stati membri esiste una disparità enorme per quanto riguarda le scadenze, è necessario definire

una media comune atta a creare condizioni più giuste sia per i richiedenti asilo, sia per gli Stati membri, per quanto riguarda la suddivisione equa delle responsabilità.

Emendamento presentato da Wolfgang Kreissl-Dörfler, Edith Mastenbroek, Martine Roure, Stavros Lambrinidis

Emendamento 174
Articolo 23, paragrafo 4, comma 1

4. Inoltre gli Stati membri possono decidere che una procedura d'esame sia esaminata in via prioritaria o accelerata conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II se:	4. Inoltre gli Stati membri possono decidere che una procedura d'esame sia esaminata in via prioritaria o accelerata conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II ***soltanto in seconda istanza, in seguito a un esame completo e individuale in prima istanza, ove sia stato accertato che la domanda è chiaramente fraudolenta oppure non è basata su nessuno dei criteri per la concessione di asilo stabiliti dalla Convenzione di Ginevra o dalla protezione sussidiaria a norma della direttiva del Consiglio 2004/83/CE e*** se:

Or. en

Motivazione

La direttiva permette di dare la priorità e accelerare l'iter un'ampia gamma di casi. In linea con l'UNHCR il relatore ritiene che il campo di applicazione andrebbe ristretto ai casi manifestamente infondati e soltanto in seconda istanza.

Emendamento presentato da Jean Lambert

Emendamento 175
Articolo 23, paragrafo 4, lettera c)

c) la domanda di asilo è giudicata infondata	***soppresso***
– ***poiché il richiedente proviene da un paese di origine sicuro ai sensi degli articoli 30, 30 bis e 30 ter della presente direttiva, o***	
– ***poiché il paese che non è uno Stato***	

membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente, fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 1, o

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti presentati dal relatore affrontano numerosi dei problemi associati con la nozione di paesi di origine sicuri contenuta nel progetto di direttiva. Tuttavia, la designazione di paesi sicuri è legalmente problematica e praticamente di scarso uso pratico.

Emendamento presentato da Wolfgang Kreissl-Dörfler, Martine Roure, Edith Mastenbroek, Stavros Lambrinidis

Emendamento 176
Articolo 23, paragrafo 4, lettera m)

m) il richiedente costituisce un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro; o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza e di ordine pubblico a norma della legislazione nazionale; o	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il relatore, in linea con l'UNHCR e Amnesty International, ritiene che una persona non può essere esclusa dai benefici della Convenzione di Ginevra sulla base dei suoi precedenti penali nel paese ospitante. Considerando che questo tipo di richiesta di asilo può sollevare questioni estremamente delicate, il relatore ritiene che la procedura accelerata non rappresenti il contesto idoneo per affrontare tali richieste.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 177
Articolo 23, paragrafo 4, lettera o)

o) la domanda è stata presentata da un minore ***non coniugato*** cui si applica l'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), dopo che una decisione abbia respinto la domanda dei genitori o del genitore responsabili del minore e non siano stati sollevati nuovi elementi pertinenti rispetto alle particolari circostanze del minore o alla situazione nel suo paese d'origine.	o) la domanda è stata presentata da un minore cui si applica l'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), dopo che una decisione abbia respinto la domanda dei genitori o del genitore responsabili del minore e non siano stati sollevati nuovi elementi pertinenti rispetto alle particolari circostanze del minore o alla situazione nel suo paese d'origine.

Or. pt

Motivazione

Il fatto che il richiedente minore sia coniugato, dato che per tradizione in alcuni paesi ciò succede molto presto, non significa necessariamente che il minore abbia bisogno di un trattamento differenziato rispetto agli altri minori.

Emendamento presentato da Romano Maria La Russa

Emendamento 178
Articolo 25, paragrafo 2, lettera f bis) (nuova)

f bis) Il richiedente, già in procinto di essere espulso dal territorio in cui risiede illegalmente, si appelli alla possibilità di godere del diritto d'asilo.

Or. it

Motivazione

Si vuole evitare che l'immigrato clandestino, una volta identificato, dichiari di essere perseguitato per motivi politici o di altra natura e possa così abusare del diritto d'asilo.

Emendamento presentato da Jean Lambert

Emendamento 179
Articolo 30

Elenco comune minimo di paesi terzi di origine sicuri	***soppresso***
1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo adotta un elenco comune minimo dei paesi terzi considerati dagli Stati membri paesi d'origine sicuri ai sensi dell'allegato II.	
2. Il Consiglio può modificare, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, l'elenco comune minimo aggiungendo o depennando paesi terzi conformemente all'allegato II. La Commissione esamina le richieste che il Consiglio o gli Stati membri le rivolgono affinché essa presenti una proposta di modifica dell'elenco comune minimo.	
3. Nell'elaborare la proposta, ai sensi dei paragrafi 1 o 2, la Commissione utilizza le	

informazioni fornite dagli Stati membri, le proprie informazioni e, se necessario, quelle fornite dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

4. Quando il Consiglio chiede alla Commissione di presentare una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune minimo, è sospeso l'obbligo, derivante agli Stati membri dall'articolo 30 ter, paragrafo 2, nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla decisione del Consiglio che chiede siffatta presentazione.

5. Quando uno Stato membro chiede alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune minimo, lo Stato membro notifica al Consiglio per iscritto la richiesta rivolta alla Commissione. L'obbligo derivante allo Stato membro dall'articolo 30 ter, paragrafo 2 è sospeso nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla notifica della richiesta al Consiglio.
6. Il Parlamento europeo è informato delle sospensioni ai sensi dei paragrafi 4 e 5.
7. Le sospensioni ai sensi dei paragrafi 4 e 5 cessano dopo tre mesi, a meno che la Commissione non proponga, prima dello scadere di detto termine, di depennare il paese terzo dall'elenco comune minimo. Le sospensioni cessano comunque se il Consiglio respinge la proposta della Commissione di depennare il paese terzo dall'elenco.
8. A richiesta del Consiglio la Commissione riferisce al medesimo e al Parlamento europeo se la situazione di un paese incluso nell'elenco comune minimo è ancora conforme all'allegato II. Nel presentare la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo la Commissione può formulare le raccomandazioni o le proposte che ritiene adeguate.

Or. en

Motivazione

La valutazione del rischio nel paese d'origine dovrebbe essere sempre effettuata su base individuale piuttosto che su una presunzione generale applicando criteri basati sui paesi. Quando viene richiesto ai singoli di contestare tali presunzioni di sicurezza mediante una procedura accelerata che manca delle essenziali salvaguardie (come il diritto di appello sospensivo) esiste un grave rischio di rimpatrio, in violazione del diritto internazionale.

Emendamento presentato da Jean Lambert

Emendamento 180
Articolo 30A

Designazione nazionale dei paesi terzi di origine sicuri	***soppresso***
1. Fatto salvo l'articolo 30, gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, in conformità dell'allegato II, di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli che figurano nell'elenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di asilo. È anche possibile designare come sicura parte di un paese, purché siano soddisfatte le condizioni all'allegato II relativamente a tale parte.	
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva una normativa che consenta di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli figuranti nell'elenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di asilo, se hanno accertato che le persone nei paesi terzi in questione non sono in genere sottoposte a:	
a) atti di persecuzione quali definiti all'articolo 9 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio; o a	
b) tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante.	
3. Gli Stati membri possono altresì mantenere in vigore al momento	

dell'adozione della presente direttiva una normativa che consenta di designare a livello nazionale parte di un paese sicura o di designare un paese o parte di esso sicuri per un gruppo determinato di persone in detto paese, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 relativamente a detta parte o a detto gruppo.

4. Nel valutare se un paese è un paese di origine sicuro conformemente ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri considerano lo status giuridico, l'applicazione della legge e la situazione politica generale del paese terzo in questione.

5. La valutazione volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro conformemente al presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione i paesi designati paesi di origine sicuri in conformità del presente articolo.

Or. en

Motivazione

La valutazione del rischio nel paese d'origine dovrebbe essere sempre effettuata su base individuale piuttosto che su una presunzione generale applicando criteri basati sui paesi. Quando viene richiesto ai singoli di contestare tali presunzioni di sicurezza mediante una procedura accelerata che manca delle essenziali salvaguardie (come il diritto di appello sospensivo) esiste un grave rischio di rimpatrio, in violazione del diritto internazionale.

Emendamento presentato da Jean Lambert

Emendamento 181
Articolo 30B

Applicazione del concetto di paese di origine sicuro	***soppresso***
1. Un paese terzo designato paese di origine sicuro in conformità dell'articolo 30 o dell'articolo 30bis, previo esame individuale della domanda, può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente asilo solo se:	
a) questi ha la cittadinanza di quel paese, ovvero,	
b) è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel paese	
e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso per quanto riguarda la sua qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio.	
2. Conformemente al paragrafo 1 gli Stati membri considerano infondata la domanda di asilo se il paese terzo è designato sicuro a norma dell'articolo 30.	
3. Gli Stati membri stabiliscono nella legislazione nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all'applicazione del concetto di paese di origine sicuro.	

Or. en

Motivazione

La valutazione del rischio nel paese d'origine dovrebbe essere sempre effettuata su base individuale piuttosto che su una presunzione generale applicando criteri basati sui paesi. Quando viene richiesto ai singoli di contestare tali presunzioni di sicurezza mediante una procedura accelerata che manca delle essenziali salvaguardie (come il diritto di appello sospensivo) esiste un grave rischio di rimpatrio, in violazione del diritto internazionale.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 182
Articolo 35, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono prevedere procedure**,** conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere, alla frontiera o nelle zone di transito, in merito alle domande di asilo ivi presentate.	1. Gli Stati membri possono prevedere procedure ***nel rispetto delle convenzioni internazionali e*** conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere, alla frontiera o nelle zone di transito, in merito alle domande di asilo ivi presentate.

Or. it

Motivazione

Premesse tutte le possibili forme di tutela per il richiedente asilo, solo in caso di minaccia per la sicurezza interna e l'ordine pubblico, uno Stato membro può decidere la non immissione sul suo territorio di u richiedente asilo.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 183
Articolo 35, paragrafo 2

2. Tuttavia, ove non esistano le procedure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e conformemente alle leggi o ai regolamenti vigenti alla data di adozione della presente direttiva, ***procedure che derogano ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II per*** decidere, alla frontiera o nelle zone di transito, in merito all'ammissione nel loro territorio di richiedenti asilo che arrivano e ivi presentano domanda di asilo.	2. Tuttavia, ove non esistano le procedure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e conformemente alle leggi o ai regolamenti vigenti alla data di adozione della presente direttiva, ***previo esame da parte delle autorità competenti della domanda di asilo e ove fossero accertati elementi di pericolosità del richiedente per la sicurezza interna e l'ordine pubblico***, decidere, alla frontiera o nelle zone di transito, in merito all'ammissione nel loro territorio di richiedenti asilo che arrivano e ivi presentano domanda di asilo

Or. it

Motivazione

Premesse tutte le possibili forme di tutela per il richiedente asilo, solo in caso di minaccia per la sicurezza interna e l'ordine pubblico, uno Stato membro può decidere la non immissione sul suo territorio di u richiedente asilo.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 184
Articolo 35A, paragrafo 1

1. ***Gli Stati membri possono prevedere che*** l'esame della domanda di asilo e della sicurezza del richiedente ***stesso*** relativamente alle sue condizioni specifiche secondo quanto prescritto al capo II ***non abbia luogo o non sia condotto esaurientemente nei casi in cui un'autorità competente abbia stabilito***, in base agli elementi disponibili, che il richiedente asilo ***sta*** cercando di entrare o è entrato illegalmente nel suo territorio da un paese terzo sicuro conformemente al paragrafo 2.	1. L'esame della domanda di asilo e della sicurezza del richiedente relativamente alle sue condizioni specifiche secondo quanto prescritto al capo II, ***in base all'esito dell'esame della domanda di asilo da parte dell'autorità competente di uno Stato membro e*** agli elementi disponibili, ***può far ritenere*** che il richiedente asilo ***stia*** cercando di entrare o è entrato illegalmente nel suo territorio da un paese terzo sicuro conformemente al paragrafo 2.

Or. it

Motivazione

L'esame deve sempre essere fatto, altrimenti si rischia che le decisioni siano assunte non conformemente al diritto ma per discrezionalità dello Stato membro.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 185
Articolo 35A, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) attua il principio di non-refoulement

Or. it

Motivazione

Fra le caratteristiche che deve avere un paese terzo per essere considerato sicuro ci deve essere l'attuazione del principio del non-refoulement. La direttiva deve prevedere che per motivi umanitari, politici e in base al diritto internazionale non deve essere applicato il presente articolo.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 186
Articolo 35 bis, paragrafo 3

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e ***previa consultazione del*** Parlamento europeo***, adotta o modifica*** un elenco comune di paesi terzi considerati paesi terzi sicuri ai fini del paragrafo 1.	3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione***,*** e ***il*** Parlamento europeo ***adottano o modificano*** un elenco comune di paesi terzi considerati paesi terzi sicuri ai fini del paragrafo 1.

Or. pt

Motivazione

A norma del trattato CE (articolo 67, paragrafo 5, primo trattino), non appena il Consiglio abbia adottato la legislazione che definisce regole comuni e principi di base in materia di asilo, la procedura da applicare è quella della codecisione.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 187
Articolo 35A, paragrafo 4

4. ***Gli Stati membri interessati stabiliscono nel diritto interno le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 e le conseguenze di decisioni adottate a norma delle disposizioni stesse, in conformità del principio di "non refoulement"*** ai sensi della convenzione di Ginevra, ***prevedendo altresì le eccezioni*** all'applicazione del presente articolo per motivi umanitari o politici o di diritto internazionale.	4. Ai sensi della convenzione di Ginevra, ***non si procede*** all'applicazione del presente articolo per motivi umanitari o politici o di diritto internazionale.

Or. it

Motivazione

Fra le caratteristiche che deve avere un paese terzo per essere considerato sicuro ci deve essere l'attuazione del principio del non-refoulement. La direttiva deve prevedere che per motivi umanitari, politici e in base al diritto internazionale non deve essere applicato il presente articolo.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 188
Articolo 35bis, paragrafo 7

7. Gli Stati membri che hanno designato paesi terzi sicuri in conformità della legislazione nazionale vigente alla data di adozione della presente direttiva e sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c), possono applicare il paragrafo 1 ai suddetti paesi fintantoché il Consiglio ***avrà*** adottato l'elenco comune ai sensi del paragrafo 3.	7. Gli Stati membri che hanno designato paesi terzi sicuri in conformità della legislazione nazionale vigente alla data di adozione della presente direttiva e sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c), possono applicare il paragrafo 1 ai suddetti paesi fintantoché il Consiglio ***e il Parlamento europeo avranno*** adottato l'elenco comune ai sensi del paragrafo 3.

Or. pt

Motivazione

A norma del trattato CE (articolo 67, paragrafo 5, primo trattino), non appena il Consiglio abbia adottato la legislazione che definisce regole comuni e principi di base in materia di asilo, la procedura da applicare è quella della codecisione.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Martine Roure

Emendamento 189
Articolo 36

Gli Stati membri provvedono affinché si possa iniziare un esame per la revoca dello status di rifugiato di una data persona, quando emergano elementi o risultanze nuovi indicanti che vi sono motivi ***per riesaminare*** lo status di rifugiato di quella	Gli Stati membri provvedono affinché si possa iniziare un esame per la revoca dello status di rifugiato di una data persona, quando emergano elementi o risultanze nuovi indicanti che vi sono motivi ***per far cessare, revocare, cancellare o altrimenti***

persona.	***porre fine alla validità dello*** status di rifugiato di quella persona.

Or. en

Motivazione

Questa formulazione è più in linea con la disposizione della Convenzione sui rifugiati la quale prevede le circostanze in cui non è più applicabile la protezione dei rifugiati.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 190
Articolo 38, paragrafo 5

5. Qualora ad un richiedente sia stato riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e vantaggi secondo il diritto nazionale e comunitario dello status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, si può considerare che il richiedente disponga di un rimedio effettivo se un giudice decide che il rimedio di cui al paragrafo 1 è inammissibile o ha poche possibilità di successo a motivo di un insufficiente interesse del richiedente al mantenimento del procedimento.	5. Qualora ad un richiedente sia stato riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e vantaggi secondo il diritto nazionale e comunitario dello status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio ***e alle convenzioni internazionali***, si può considerare che il richiedente disponga di un rimedio effettivo se un giudice decide che il rimedio di cui al paragrafo 1 è inammissibile o ha poche possibilità di successo a motivo di un insufficiente interesse del richiedente al mantenimento del procedimento.

Or. it

Motivazione

Per uniformità con le proposte di modifiche precedenti si fa riferimento anche alle convenzioni internazionali; la soppressione del paragrafo 6 e data dalla necessità di non consentire a ciascuno Stato membro di derogare alle norme minime stabilite nella presente direttiva

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 191
Articolo 38, paragrafo 6

6. Gli Stati membri possono altresì stabilire nella legislazione nazionale le condizioni che devono sussistere affinché si possa presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato o abbandonato il rimedio di cui al paragrafo 1, nonché le norme procedurali applicabili.	***soppresso***

Or. it

Motivazione

Per uniformità con le proposte di modifiche precedenti si fa riferimento anche alle convenzioni internazionali; la soppressione del paragrafo 6 e data dalla necessità di non consentire a ciascuno Stato membro di derogare alle norme minime stabilite nella presente direttiva

Emendamento presentato da Jean Lambert

Emendamento 192
Allegato B all'allegato 1

DESIGNAZIONE DEI PAESI DI ORIGINE SICURI AI FINI DELL'ARTICOLO 30 E DELL'ARTICOLO 30 BIS, PARAGRAFO 1 ***Un paese è considerato paese di origine sicuro se, in base allo status giuridico, all'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e alla situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell'articolo 9 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.***	***soppresso***

Per effettuare tale valutazione si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui viene offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese ed il modo in cui sono applicate;

b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e/o nel patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e/o nella convenzione contro la tortura, segnatamente i diritti ai quali non può essere derogato a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, di detta convenzione europea;

c) il rispetto del principio di "non-refoulement" conformemente alla convenzione di Ginevra;

d) un sistema di rimedi efficaci contro le violazioni di tali diritti e libertà.

Or. en

Motivazione

Da un punto di vista pratico, se i paesi sono effettivamente sicuri, con procedure efficienti per la determinazione dello status dei rifugiati sarà possibile accertare rapidamente quali sono le domande erronee da parte dei cittadini di tali paesi; pertanto non occorre una lista dei paesi sicuri.